

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE

Sezione lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Ricorso di:

NORMANNO ANGELINA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A,

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del dirigente pro tempore, con sede a Palermo in Via Giovanni Fattori n. 60;

RESISTENTE

e nei confronti di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, classe di concorso EEEE, per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

\* \* \* \* \*

On.le Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro,

la Sig.ra NORMANNO ANGELINA, nata a Caltagirone (CT) il 06.10.1960 e ivi residente in Via C. Colombo n. 31, c.f. NRM NLN 60R46 B428C, elettivamente domiciliata a Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN 66L10 F210G; p.e.c.: [vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it); fax 0933/350000), che la



rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: [eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it)), per procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

#### FATTO

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna del 25.11.2015, nell'ambito della cd. Fase "C" del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 98, lett. C), L. 107/2015, la sig.ra Normanno Angelina è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento relativa alla classe di concorso EEEE (scuola primaria) della provincia di Catania.

In data 30.11.2015, tale proposta è stata accettata dalla ricorrente con contestuale stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, avente decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (**doc. 1**).

La ricorrente, quindi, nell'anno scolastico 2015/2016, ha svolto l'anno di prova e formazione necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297).

Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che la docente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità relative al successivo a.s. 2016/2017 e, a riguardo, l'art. 1, co. 108, Legge 107/2015, precisava che la suddetta procedura sarebbe stata estesa a *"tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale"*.

La sig.ra Normanno, tuttavia, ha dovuto accettare la proposta di assunzione al fine di evitare il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, co. 102, Legge 107/2015, secondo cui *"i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie"*.

A disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 8.04.2016, il CCNI



per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, le cui modalità di applicazione sono state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Alla luce delle superiori disposizioni, in quanto immessa in ruolo da GAE, la Sig.ra Normanno è stata autorizzata a partecipare alla c.d. Fase "C" della mobilità in ordine alla quale l'art. 6 CCNI prevedeva che la procedura si sarebbe svolta *"su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio"*.

Precisamente, in base agli artt. 6, co. 2 CCNL e 9, co. 17, O.M. dell'8.04.2016, i docenti assunti da GAE potevano indicare in domanda, ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, gli ambiti delle province italiane, anche utilizzando i codici sintetici provinciali.

Nella domanda di mobilità, parte ricorrente ha specificato i titoli ed i servizi prestati, indicando come preferenze territoriali ventidue ambiti della regione Sicilia nonché le relative province (**doc. 2**).

La sig.ra Normanno, quindi, pur totalizzando un punteggio base di 21 punti e un punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento di 6 punti, non ha ottenuto il trasferimento prioritariamente richiesto per essere erroneamente assegnata all'ambito territoriale 0006 di Ferrara (**doc. 3**).

L'illegittimità dell'assegnazione a tale sede definitiva, inoltre, ha comportato che, in occasione delle successive operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2017/2018, la ricorrente ha potuto richiedere il trasferimento nella regione Sicilia solo in fase interprovinciale (**doc. 4**).

In tali operazioni, nonostante il punteggio maturato di 33 punti cui aggiungere 6 punti per il ricongiungimento familiare, la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto nella regione di residenza, stante, peraltro, il limite del 30% e del 10% dei posti disponibili fissato, rispettivamente, per i trasferimenti interprovinciali e per i movimenti professionali dal CCNI 2017/2018 (**doc. 5**).



La ricorrente, quindi, ha preso parte alla mobilità prevista per l'anno scolastico 2018/2019 le cui operazioni hanno continuato ad essere disciplinate dal CCNI 2017/2018 in forza dell'intesa stipulata in data 7 marzo 2018 tra il MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nonché dall'O.M. n. 207 del 9.03.2018 (**doc. 6**).

In domanda, la sig.ra Normanno ha specificato i titoli conseguiti e gli anni di servizio pre-ruolo svolto allegando, tramite pec, la documentazione relativa alla madre, Dotto Francesca, disabile in situazione di gravità ex art. 3 co. 3, Legge n. 104/1992, al fine di richiedere il riconoscimento, in qualità di referente unico della persona portatrice di handicap, della precedenza prevista dall'art. 33, co. V, L. cit. (**doc. 7-8**).

Sul punto si osserva che la sig.ra Normanno doveva utilizzare, a pena di annullamento della domanda ex art. 4 O.M. cit., il modulo presente nella sezione "ISTANZE ON LINE" reperibile nell'apposita sezione "MOBILITA' 18/19" del sito Miur in cui non era possibile indicare la precedenza relativa all'assistenza nei riguardi del genitore allegando la relativa documentazione dato che il sistema non consentiva l'inserimento di tali voci in ossequio alle previsioni contrattuali e, segnatamente, all'art. 13, co. 5, CCNI cit. il quale rinviava il riconoscimento del diritto alla mobilità interprovinciale con precedenza solo alle operazioni annuali di assegnazione provvisoria. La docente, pertanto, ha proceduto a produrre la certificazione relativa alla suddetta precedenza solo tramite apposita pec integrativa della domanda presentata nonché in sede di richiesta di assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019.

La ricorrente ha totalizzato un punteggio base di 39 punti ed un punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento di 6 punti, ma non ha ottenuto il movimento richiesto in quanto non le è stato riconosciuto il diritto alla mobilità con precedenza né, successivamente, ha potuto beneficiare dell'assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI cit. al fine di prestare la dovuta assistenza alla madre.



Da ultimo, la ricorrente ha preso parte alla mobilità prevista per l'anno scolastico 2019/2020 senza ottenere il movimento interprovinciale richiesto (**doc. 9-10**) dato che non le è stato nuovamente riconosciuto il diritto alla mobilità con precedenza stante, peraltro, il limite del 40% dei posti disponibili fissato dal decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019 che ha disciplinato tale procedura (**doc. 11**).

In data 28.10.2019, pertanto, la docente ha presentato all'Usp di Catania domanda di accesso agli atti concernente sia la graduatoria eventualmente predisposta ai fini della mobilità per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 che l'elenco delle immissioni in ruolo disposte nella classe di concorso dell'istante relativamente agli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (**doc. 12**). L'Usp Catania ha dato riscontro a tale istanza tramite pec del 15.11.2019 indicando le modalità per poter prendere visione dei suddetti atti (**doc. 13**).

A tal fine, in data 21.11.2019, la ricorrente si è recata presso l'Ufficio ma il funzionario incaricato si è limitato ad indicare alla sig.ra Normanno le modalità per reperire sul sito istituzionale dell'Usp Catania il bollettino dei movimenti del personale docente di scuola primaria, relativo alla mobilità a.s. 2019/2020, senza mostrare altra ulteriore documentazione. Per completezza espositiva, si osserva che, in un caso analogo, con nota n. 0019494.20-11-2018, l'amministrazione scolastica aveva comunicato al docente che la "graduatoria" predisposta ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/17 si concretizza nel bollettino dei movimenti pubblicato sul sito dell'Ufficio il 29/7/2016, "Personale scuola primaria – Pubblicazione movimenti a.s. 2016/17 Fasi B-C-D" (**doc. 14**).

Solo a seguito della procedura di assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2019/2020, la docente è potuta rientrare nella provincia di appartenenza dove, dal 16.09.2019, presta servizio annuale sino al 31.08.2020 presso l'I.C. Narbone di Caltagirone (**doc. 15**).

Premesso quanto esposto in narrativa, gli esiti delle operazioni di mobilità sono illegittimi e



gravemente pregiudizievoli, sotto diversi profili, di diritti di rango costituzionale, per i motivi che di seguito si espongono.

## DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un attento esame della normativa di riferimento sia con riguardo al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 che alle successive procedure di mobilità, disciplinate rispettivamente dal CCNL dell'08.04.2016 e dal CCNL dell'11.04.2017, anche alla luce delle norme dettate dalla L. 104/92 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili.

## I

Com'è noto, la Legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finalizzate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia.

Successivamente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti neoassunti, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale, peraltro, ha riguardato anche i docenti assunti a tempo indeterminato *ante legem*, ossia entro l'anno scolastico 2014/2015.

Pertanto, con un'unica procedura di mobilità, sono stati disciplinati:

- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla Legge 107/2015;
- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015.

A riguardo, le norme di riferimento sono state dettate, rispettivamente, dall'art. 1, commi 73 e 108, L. cit..

Precisamente, il comma 73 ha disciplinato l'assegnazione della sede definitiva per i docenti



neoassunti sia nell'ipotesi di assunzioni effettuate con le ordinarie modalità ex art. 399 D.lgs. 297/1994 (fasi 0 e A), sia nella diversa ipotesi relativa alle assunzioni di cui alle fasi B e C del piano straordinario ex L. 107/2015.

Orbene, per la prima ipotesi si disponeva che al docente sarebbe stata assegnata la sede definitiva secondo le disposizioni del medesimo D. Lgs. 297/1994, ossia nell'ambito della stessa provincia di assegnazione della sede provvisoria, attribuita al momento dell'assunzione. Al contrario, nell'ipotesi di assunzione effettuata secondo la procedura straordinaria (di cui al comma 98, lettere b) e c), art. 1, L. 107/2015), il Legislatore non ha inteso estendere ai docenti neoassunti la predetta procedura ordinaria di assegnazione della sede definitiva, ma ha previsto lo svolgimento di una procedura di assegnazione della sede su ambiti territoriali.

La norma, peraltro, non poneva alcuna distinzione tra i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e quelli assunti dalle G.A.E., precisando che *“Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”*, escludeva sia per gli uni che per gli altri l'assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui avevano ottenuto la sede provvisoria (riservata, come detto, unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall'art. 399 D.Lgs. 297/94 ai quali continuavano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva).

Il successivo co. 108, art. 1, L. cit., con riguardo ai movimenti ordinari inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 *“un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.....** Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per***



tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), (i.e. assunti dalle graduatorie ad esaurimento) assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".

Il Legislatore, quindi, accordava, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, una preferenza, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

La circostanza che la norma abbia espressamente indicato i posti assegnati in via provvisoria ai docenti assunti dalle G.A.E., tuttavia, non valeva ad escludere da tale preferenza quelli attribuiti ai docenti assunti dalle G.M. 2012, atteso che la norma si riferiva *apertis verbis* a tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia nei quali rientravano, a conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tutti i posti dati come sede provvisoria ai docenti neoassunti, compresi quelli assegnati ai neoimmessi in ruolo dalle G.M. 2012.

Il comma 108 precisava, poi, che solo “*successivamente*”, ossia dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, sarebbero stati chiamati a partecipare alla procedura di mobilità i docenti inseriti nelle G.A.E assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ribadendo, nell'ultimo capoverso, che “*dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali*”.

Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 dell'08.04.2016 e l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016.

Senonché, l'art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare le modalità di svolgimento della procedura, ha previsto quattro fa-



si A, B, C e D.

Tuttavia, ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono stati resi disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da G.A.E., residuati a seguito delle operazioni di cui alle fasi precedenti, rispettivamente, A, B e C, mentre sono stati ingiustificatamente accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito.

In vero, l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, agli artt. 1 e 2, ha rinviato al CCNI 2016/2017, il quale, all'art. 8, co. 9, ha previsto che *“Vengono accantonati i posti per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito”*.

Quindi, in sintesi, la contrattazione collettiva non solo ammetteva i docenti provenienti dalle GM/2012 a partecipare alla fase B3 con assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria (a scapito dei docenti assunti dalle G.A.E. ammessi a partecipare ad una fase di mobilità successiva), ma accordava agli stessi un accantonamento di posti che non trovava alcun addentellato nel testo di legge (cfr sul punto art. 1, co. 73 e 108).

A riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017, Trib. Catania, ord. est. dott.ssa Scardillo, causa n. 1009/2017 R.G.) che ha evidenziato l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, 6.06.2018) (**doc. 16**).

Dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la pro-



vincia di Catania (seconda fase b, c e d dell'art. 6 del CCNI 2016/2017) a.s. 2016/2017, è emerso che la ricorrente non è stata trasferita in alcuno degli ambiti territoriali della Provincia di Catania indicati con priorità nella domanda di mobilità, laddove, invece, sono stati assegnati ai predetti ambiti docenti assunti dalle Graduatorie di Merito del 2012 (fase B3 della mobilità), con punteggio inferiore rispetto a quello di parte ricorrente e senza alcuna precedenza (**doc. 17**).

A titolo esemplificativo, si riportano i nominativi dei docenti Buonpane Emanuela Nunzia con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Bontempo Rosalia con 18 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Celano Carmelina con 15 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cammarata Maria Grazia con 15 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cardullo Tindara con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, Cortese Rossella Maria Grazia con 12 punti assegnata all'ambito Sicilia 0009, tutti ammessi a partecipare alla fase B3 della mobilità, ossia all'assegnazione ambito provinciale solo in quanto immessi in ruolo dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012.

Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato (**doc. 18**).

Pertanto, i provvedimenti emanati dall'Amministrazione resistente appaiono certamente illegittimi nella parte in cui conferivano priorità nei movimenti, non in base ad un punteggio attribuito secondo i titoli posseduti, ma privilegiando il canale e la fase di assunzione, attraverso un illegittimo meccanismo di accantonamento dei posti (Trib. Barcellona P.G., ord. n. cronologico 2003/2017 del 3.03.2017).

## II

Anche a voler prescindere dalla valutazione dei profili di illegittimità delle norme del CCNI



2016/2017, se ne è osservata di fatto la violazione, atteso il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a predisporre i movimenti per la mobilità della scuola primaria a.s. 2016/2017.

In particolare, nella classe di concorso della ricorrente (EEEE), sono residue cattedre non assegnate negli ambiti delle provincie della Sicilia indicate dalla stessa con priorità.

Tale osservazione trova riscontro nell'elaborazione effettuata dalla FLC CGIL (**doc. 19**), da cui risulta la disponibilità di 30 cattedre su posto comune e di 4 cattedre su posto lingua, ma soprattutto nelle note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016 dell'USP Catania, avente ad oggetto l'assegnazione della sede di titolarità ai docenti trasferiti agli ambiti territoriali della provincia di Catania a seguito di conciliazioni ex art. 135 CCNL 2007, nonché nella nota prot. n. 11055 del 7.09.2016 dell'USP Agrigento e nella nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani (**doc. 20**).

Con le note n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, **dichiarata espressamente, all'esito delle operazioni di mobilità, la disponibilità di posti comunicata dal MIUR**, ha provveduto all'assegnazione definitiva ai suddetti ambiti territoriali dei docenti appartenenti alla c.d. fase C della mobilità e assegnati, a seguito dei tentativi di conciliazione, alla provincia di Catania ma con punteggio inferiore a quello della ricorrente (**doc. 21-22**).

La loro assegnazione ai suddetti ambiti è avvenuta in seguito a tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29/11/07, in data successiva all'assegnazione della sede alla ricorrente, il che significa che al momento in cui le è stato assegnato l'ambito territoriale dell'Emilia Romagna vi erano ancora posti liberi sugli ambiti territoriali della Sicilia, in particolare Sicilia 0009, Sicilia 0006, Sicilia 0010, che le sarebbero spettati in base al punteggio maturato.

Ugualmente, con la nota prot. n. 11055 del 07.09.2016 dell'USP Agrigento e nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani, gli Uffici scolastici provinciali siciliani attestano la



disponibilità di posti negli ambiti territoriali di loro competenza all'esito delle operazioni di mobilità.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale dell'Emilia Romagna, poiché essa presuppone che, negli ambiti territoriali richiesti con preferenza, non vi fossero più posti disponibili: ma così non è stato nel caso di specie, essendo rimasti, **all'esito delle operazioni di mobilità**, posti liberi già disponibili per le operazioni di mobilità e la cui disponibilità è stata comunicata dal MIUR all'Ufficio scolastico provinciale di Catania (v. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017) di Trapani e di Agrigento (Trib. Ferrara, sent. n. 41/2018).

Anche da questo punto di vista, quindi, emerge che la procedura adottata dal sistema informatico non ha osservato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, ossia assegnare ad ogni aspirante la prima sede-ambito libero al proprio turno sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenza e delle tipologie di posto per le quali aveva titolo (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, cit.).

A completamento di quanto fin qui esposto, si osserva ulteriormente che sarebbe errato pensare che i tentativi di conciliazione, di cui all'art. 135 CCNL 2007, siano qualcosa di estraneo e diverso dalla procedura di mobilità, in quanto integrano la stessa e servono a correggere eventuali errori che si siano verificati nel corso del suo svolgimento.

È per questa ragione che la recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano e del Tribunale di Bergamo ha censurato il comportamento del MIUR tenuto in sede di conciliazione per non aver osservato quanto previsto dal CCNI 2016 con riferimento al rispetto del punteggio ed all'ordine delle preferenze, evidenziando, al contempo, l'inefficacia dell'accordo conciliativo nei confronti dei terzi, ossia nei confronti degli altri docenti che, come la ricorrente, hanno fatto valere le irregolarità della stessa procedura di mobilità optando per il ricorso giurisdizionale (Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017; Tribunale di Bergamo,



sentenza n. 723 del 5.10.2017) (**doc. 23-24**).

### III

Sempre in subordine, si osserva, in merito alle *“Fasi dei trasferimenti e passaggi”* di cui all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che tali trasferimenti sarebbero dovuti avvenire secondo l’ordine fissato suddiviso nelle quattro fasi (A-B-C-D) e soltanto dopo l’esaurimento delle preferenze espresse dai docenti di fasi precedenti è possibile assegnare ai docenti di fasi successive i posti residui disponibili; ciò deve, peraltro, avvenire nell’ottica di una *ratio legis* volta a garantire l’accoglimento di tutte le preferenze secondo un preciso ordine di precedenza.

La ricorrente ha partecipato alla fase C, ex art. 6 CCNI, della mobilità per la scuola primaria con punteggio base di 21 punti + 6 per il ricongiungimento al coniuge, ed è stata assegnata presso l’ambito territoriale della regione Emilia Romagna.

Tuttavia, dall’elenco nazionale dei trasferimenti della mobilità della scuola primaria è emerso che due docenti, che avevano preso parte alla Fase D, hanno ottenuto il trasferimento nell’ambito territoriale di Enna e di Siracusa della regione Sicilia per la medesima tipologia di posti (comune e lingua) indicata dalla sig.ra Normanno nella domanda di mobilità (**doc. 25**).

Precisamente, la sig.ra BAGLIERI CHIARA ha ottenuto un posto comune come docente di scuola primaria nell’ambito Sicilia 0026 (Siracusa), e la sig.ra PUGLISI SABRINA ha ottenuto un posto di lingua inglese (titolo posseduto anche dalla ricorrente e indicato nella domanda di mobilità) come docente di scuola primaria nell’ambito Sicilia 0011 (Enna), in palese violazione delle disposizioni del CCNI in quanto avrebbero avuto diritto all’assegnazione in tali ambiti solamente in modo subordinato alla ricorrente, nel rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase (cfr. Trib. Siena, ord. del 23.01.2017; Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017).

### IV



Un'ulteriore profilo di illegittimità può essere rilevato anche in seno alle procedure di mobilità a.s. 2018/2019 e a.s. 2019/2020.

Come esposto in narrativa, la docente non ha ottenuto il movimento richiesto nonostante la condizione di referente unico della madre, Dotto Francesca, portatrice di handicap ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92.

In vero, sia l'art. 13 del CCNL 2017/2018, che disciplina le operazioni di mobilità anche per l'a.s. 2018/2019 in forza dell'intesa stipulata in data 7 marzo 2018, che l'art. 13 del CCNL 2019/2010 garantiscono la precedenza in favore dei figli che assistono i genitori in situazione di gravità nei trasferimenti provinciali, riconoscendola nei movimenti interprovinciali solo in seno alle operazioni annuali di assegnazione provvisoria.

Punto di partenza della nostra analisi è, dunque, il sistema delle precedenze nelle sequenze operative della procedura di mobilità territoriale come disciplinato dalla suddetta normativa.

Le norme, nel ribadire quanto già disposto nel CCNI 2016/2017, stabiliscono che le precedenze riportate sono funzionalmente inserite, secondo un preciso ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, con esclusione del personale scolastico docente non vedente ex art.3 legge n. 1207/1991 ed a quello emodializzato ex art. 61 legge n. 270/82 (lett. I), laddove per il personale che presti assistenza al coniuge o al figlio disabili ai sensi dell'art. 33, co. 5 e 7, L. 104/92 era riconosciuta una priorità in seno alla fase della procedura alla quale il docente era ammesso a partecipare. Al contrario, per il personale che presti assistenza al genitore disabile, come nella fattispecie, la precedenza era riconosciuta esclusivamente, con riguardo alla mobilità interprovinciale, per le assegnazioni provvisorie.

Le previsioni in oggetto, tuttavia, hanno finito con il determinare uno snaturamento della *ratio* stessa della L. 104/1992 e, in particolare, del bene tutelato dalle norme di cui all'art. 33, co. V e VI, L. cit., ai sensi delle quali *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibi-*



*le, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” e, analogamente, “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [...] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.*

Nel più recente intervento sulle norme, il Giudice delle leggi, con particolare riguardo all’inciso “ove possibile” in esse contenuto, ha specificato che l’applicazione delle medesime può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa in determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372/2002).

Tale orientamento ha quindi influito sulla posizione del giudice di legittimità che, in merito, ha ribadito il principio per cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è assoluto e privo di condizioni ma richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto per essere retrocesso qualora incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro poiché in tal caso, e segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. Sez. Un. n. 7945/2008).

Sennonché, in materia, è principio di diritto pacifico che la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede grava sul datore di lavoro.

*“A tale conclusione, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103 c.c., u.c. (SS.UU. 27 marzo 2008 n. 7945).*

Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento a cui fa riferimento la Suprema Corte ha trovato ulteriore espressione in recenti pronunce di legittimità e della giurisprudenza amministrativa le quali ribadiscono che *“grava sulla parte datoriale, pri-*



*vata o pubblica, l'onere della prova delle circostanze ostative all'esercizio del trasferimento del lavoratore per l'assistenza di familiari non autosufficienti"* (Cfr. Cass. 18030/2014) e che *"l'Amministrazione ha il dovere di compiere il bilanciamento tra le proprie esigenze di servizio e l'interesse del dipendente di avvicinarsi al luogo dove si trova la persona con handicap, dovendo con ciò valutare le esigenze organizzative della sede di appartenenza del dipendente, deve allo stesso modo valutare anche la situazione in cui versa la (agognata) sede di destinazione, in punto di soddisfacente (o meno) organizzazione dei servizi e del personale: ciò, proprio per non compromettere il complessivo risultato del suddetto bilanciamento e, con esso, la tutela della persona che necessita di assistenza (che è la "ratio" di fondo della legge n. 104 del 1992)"* (Cfr. TAR Piemonte 171/2016; Tar Emilia Romagna, 379/2016).

Dall'esame di tale indirizzo giurisprudenziale risulta la chiara illegittimità delle menzionate norme pattizie e regolamentari perché, avendo stabilito che il diritto garantito dall'art. 33 L. 104/1992 debba trovare una tutela diversa in ragione del canale, della fase di assunzione o di partecipazione alla mobilità, senza illustrare le specifiche esigenze organizzative che impediscono l'assegnazione nella sede prescelta, hanno determinato un sostanziale svuotamento dell'istituto delle agevolazioni concesse ai docenti disabili ai quali sono stati riconosciuti i benefici previsti dall'art. 33 L. 104/1992.

La distinzione in fasi per tali docenti appare ancora più arbitraria ed illegittima laddove si consideri che non solo questa segmentazione non trova alcun fondamento nella norma primaria ma che le esigenze organizzative connesse ad una procedura di mobilità sono esclusivamente quelle concernenti la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto vacanti e disponibili. Non si comprende, proprio perché non è spiegato dalle norme in commento, come il raggiungimento di tale finalità sia meglio garantito riconoscendo un diritto di precedenza assoluto solo ad alcune categorie di docenti (emodializzati e non vedenti) e, al contempo, circoscrivendo solo ad alcune fasi della mobilità l'eguale diritto di altri docenti o, addirittura, negandolo, nei trasferimenti interprovinciali, per i docenti con genitori



disabili. Non si comprende, ancora, quale possa essere il danno per la collettività che in tal modo verrebbe evitato.

Ne consegue, ad opera della consolidata giurisprudenza di merito, la disapplicazione della normativa pattizia “*dovendo accordarsi la precedenza ai docenti tutelati dalla L. 104/92 rispetto agli altri dipendenti, in ciascuna fase delle procedure di trasferimento con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato*” (Trib. Taranto, dott. L. De Napoli, ord. 13.08.2013, Trib. Messina, ord. n. cronol. 62/2017 del 31.08.2017, Trib. Cagliari, ord. n. cronol. N. 12060/2017 del 7.09.2017) (doc. 26-27).

I profili di illegittimità delle norme pattizie e regolamentari in esame, peraltro, sono stati confermati in una recente pronuncia della Corte d’Appello di Sassari la quale ribadisce, in una ipotesi analoga, la tutela, da parte dell’art. 33 L. 104/1992, di interessi primari costituzionalmente garantiti che *“non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela”*, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418 c.c., delle disposizioni del contratto nazionale per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia *“devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all’assistenza”*. Secondo la Corte d’Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all’assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con



diritto di priorità assoluta.

Sulla scorta della predetta pronuncia, si è peraltro orientato anche il Tribunale di Genova il quale, con ordinanza del 20.09.2016, ha dichiarato la nullità dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo dell'8.4.2016 per la mobilità del personale nell'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da handicap grave e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

L'ordinanza, pertanto, emessa su caso assimilabile a quello per cui è causa, ha ribadito che la locuzione *“ove possibile”* è portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente ad esigenze economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto, ma ha affermato anche, così come chiarito poc'anzi, che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare in concreto la sussistenza di tali ragioni di economia e migliore organizzazione impeditive del diritto del lavoratore. Inoltre, tale provvedimento ha sottolineato *“l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma). Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art.601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.). Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l'indistinzione lessicale tra*



*disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale (2.1.2). E' conforme a questo quadro normativo l'esclusione di liti all'esercizio del diritto all'assistenza all'interno della famiglia per le persone affette da handicap grave. Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve. La stessa locuzione "ove possibile" dell'art. 33, quinto (e sesto) comma, l. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere compreso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile (e, a maggior ragione del disabile medesimo) opera una graduazione di tutele che va ben al di là della mera "possibilità" di protezione del diritto di quest'ultimo; introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con le esigenze organizzative dell'Amministrazione" (in senso conforme cfr. da ultimo, Trib. Benevento richiamato da Trib. Vercelli, ord. 12.01.2017) (**doc. 28**). Ne consegue che le clausole pattizie in questione e, in particolare, quella volta a limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale ed escludendola in quella definitiva, devono ritenersi affette da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33, co. V della legge n. 104/1992 (v., in questo senso, Trib. Taranto, ord. 13.8.2013).*

Tuttavia, il Testo Unico del personale scolastico n. 297 del 1994, all'art. 601, esprime la valenza piena e non condizionata della L.104/92 per la mobilità dei docenti e peraltro la precedenza personale per gravità di cui all'art.3 c.3 ed all'art.21 della medesima Legge rappresenta una precedenza assoluta che trova nella sola condizione dell'esistenza del posto il proprio unico limite: se il posto c'è, ma si perde all'interno delle fasi, il dettato della Legge non è rispettato e i docenti che all'interno della propria fase non sono stati trasferiti per assenza del posto hanno diritto a far valere la propria precedenza assoluta.



Il Miur, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso che *“La natura dell’art.33 è chiaramente di “Norma imperativa” in quanto collocata all’interno di una legge contenente “i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. **Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell’assegnazione della sede con “priorità” rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi**”* (cfr. Trib. Pisa, dott. Turco, RGR 912-1/2017, e in senso analogo Trib. Taranto, dott.ssa E. Palma, ord. 3.08.2017).

Con riguardo alle procedure di mobilità in oggetto, quindi, non si giustifica la disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipato alla mobilità provinciale e, in tale fase, ottenuto il trasferimento e quelli, come l’odierna ricorrente che, pur titolari di precedenza, hanno potuto richiedere il trasferimento nella provincia di residenza dell’assistito solo in seno alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria (cfr. sul punto Trib. Taranto 6672/2017).

Nella fattispecie che qui ci occupa, al contrario, la docente, pur vantando la priorità dovuta alla condizione di referente unico della madre, ha potuto richiedere il trasferimento nella provincia di Catania dove risiede il soggetto assistito solo dopo l’esaurimento della fase provinciale e dei relativi movimenti, senza poter far valere la propria precedenza con priorità rispetto a costoro. Tuttavia, esaminando il bollettino dei trasferimenti nella scuola primaria a.s. 2018/2019, è emerso che nell’ambito 0008 della provincia di Catania dove risiede la madre



disabile da assistere e in cui rientrano le prime preferenze territoriali espresse nella domanda di mobilità mediante indicazione puntuale degli istituti scolastici, hanno ottenuto in fase provinciale il trasferimento docenti senza alcuna precedenza quali Blasco Melissa, Damigella Giuseppa, Fresta Angela, Gagliano Calogero, Librizzi Lucia, Marzullo Silvana, Musso Adeline, Noce Tommasa, Olivelli Serafina, Inzirillo Maria Teresa, Paratore Grazia, Scalone Patrizia Marinella, Tramontana Anna, Vizzini Nunzia, Zuppardo Linda, Zappulla Giuseppa Maria, Zuccherò Ilenia.

A riguardo, si evidenzia che non rileva il punteggio a quest'ultimi riconosciuto atteso che i docenti in possesso di precisi requisiti (in questo caso l'esercizio dell'assistenza ai disabili) hanno diritto a una valutazione prioritaria della loro domanda rispetto al personale privo di priorità (cfr Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa C. Musumeci, 27.06.2018, cit.).

In base a tali principi, dunque, l'articolazione in fasi (provinciale e interprovinciale) e ulteriori sottofasi della procedura di mobilità prevista dalla contrattazione collettiva contrasta con il diritto di precedenza assoluta tra tutte le fasi desumibile dal disposto normativo che tutela l'assistenza alle persone disabili atteso che, peraltro, i diritti dei lavoratori e delle persone con disabilità che gli stessi assistono non possono essere violati con una generica norma transitoria o pattizia laddove siano tutelati da una precisa normativa in materia (cfr. ex multis Trib. Catania, ord. n. cronol. 25516/2018 del 27/06/2018) (**doc. 29**)

## V

Analoghi profili di illegittimità possono essere mossi nei confronti delle procedure di mobilità che si sono svolte, rispettivamente, per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019 alla luce delle disposizioni dettate dal CCNI dell'11 aprile 2017, la cui validità è stata prorogata dal nuovo CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018, nonché per l'a.s. 2019/2020 alla luce del decreto prot. n. 0000203 dell'8.3.2019 (O.M. 203/2019), che ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non



ha previsto che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.

Nel disciplinare i criteri per l'individuazione e la "ripartizione" delle sedi disponibili, l'art. 8, co. VI, VII e VIII e l'Allegato 1 del suddetto contratto hanno previsto che: *"per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII).*

In definitiva, quindi le sedi disponibili sono state ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 60% alle immissioni in ruolo;
- 30% per i trasferimenti interprovinciali dei docenti di ruolo;
- 10% ai passaggi di ruolo e/o di cattedra.

Senonché, tale disciplina, nel riservare il 60% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%, appare, per un verso, **irragionevole**, atteso che non consente, pur in presenza di posti vacanti e disponibili, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento, e, per altro verso, **illegittima** per violazione di legge.

A conferma della illogicità ed irrazionalità della norma oggetto di censura si evidenzia come quest'ultima sia in contrasto anche con la recente prassi contrattuale che assicurava una percentuale di ripartizione al 50% tra mobilità professionale e interprovinciale secondo quanto previsto dall'art. 465 D.lgs. n. 297/1994. Adesso, le percentuali rispettivamente del 30% e 10% rappresentano una diminuzione radicale delle prospettive di mobilità territoriale e professionale rispetto ai precedenti CCNI (cfr. Trib. Ravenna, sent. n. 268/2017).



Sotto il profilo della illegittimità si evidenzia che la normativa di riferimento è stata dettata dagli art. 465 e ss. del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

In particolare, l'art. 465 D.lgs. cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la competenza a definire *“tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo”*, pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo *“siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

A riguardo, la giurisprudenza di merito ha ribadito come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017, Trib. Ravenna sent. n. 268/2017) (**doc. 30**).

Del resto, la stessa L. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo e i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dalla norma speciale, ha riconosciuto a tali docenti priorità, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia** (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.), tanto da indurre la menzionata giurisprudenza di merito a censurare la norma di cui all'art. 8, co. 9, CCNI 2016/2017 e l'accantonamento dei posti da quest'ultima operato a favore dei neoassunti provenienti dalle graduatorie di merito.



Nella fattispecie, analogamente, la norma convenzionale di cui al riportato art. 8 CCNI 2017/2018, nel sottrarre all'ordinaria mobilità territoriale e professionale il 60% dei posti vacanti e disponibili, contrasta con la lettera e la *ratio* delle norme imperative di cui al D.lgs. n. 297/1994, attribuendo prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la clausola pattizia va disapplicata e sostituita, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con le norme speciali di cui all'art. 470 D.lgs. cit..

Peraltro, la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "*Testo Unico del Pubblico Impiego*").

Di fatti, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009).

In tal senso, l'art. 30 D.lgs. 165/2001 statuisce al comma 2 *bis* che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità". Nello stesso senso, l'art. 6 D.lgs. cit. secondo cui "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale."

Il Legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative ma, con Legge costituzionale n. 1/2012, ha previsto il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.



La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che *“l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità”*.

Una conferma in tal senso si ritrova nell’ordinanza n. 2793/2018 del 14.09.2018 con la quale il Tribunale di Genova – sez. Lavoro ha ribadito che la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI è “illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all’interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell’avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica. L’unico limite per l’operatività del principio è costituito dall’esistenza nei ruoli dell’amministrazione di una vacanza, art. 30 comma 2 bis Dlvo 165/2001, che nel caso di specie risulta dimostrata. Pertanto si procede alla disapplicazione dell’art. 8 del CCNI per contrarietà a norma di rango legale”.

Sul punto è intervenuto, da ultimo, anche il Giudice amministrativo che si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019 nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell’8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, edu-



cattivo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020.

Con ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019, il TAR del Lazio ha affermato il principio che “nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immis-sioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative” (**doc. 31**).

Contro tale ordinanza il MIUR ha proposto appello eccependo, con un unico motivo, che la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge sul cinquanta per cento dei posti disponibili soltanto, per cui la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità.

Sennonché, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello ritenendo che l'art. 465, co. 1, D.lgs. 297/1994 sopra citato, preveda che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto disposto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.

Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine (**doc. 32**).



Tale previsione ha comportato che il Ministero odierno resistente ha (del tutto illegittimamente) previsto, mediante l'accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti, una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità.

Ne deriva che il MIUR avrebbe dovuto effettuare i movimenti interprovinciali su tutti i posti disponibili, e quindi anche sulla percentuale dei posti inizialmente riservati alle nuove assunzioni le quali, a norma di legge, avrebbero potuto essere effettuate solo sui posti residui rimasti vacanti.

Nella fattispecie, al contrario, il Ministero ha proceduto ad effettuare le immissioni in ruolo su cattedre che erano state richieste dalla docente in sede di mobilità, sia con riguardo agli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 che con riferimento all'a.s. 2019/2020 (doc. **33-34-35-36-37**).

Tutto ciò premesso, la sig.ra Normanno Angelina, come in epigrafe rappresentata e difesa,

#### RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia ordinare all'Amministrazione resistente, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8, co. 9, CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, dell'O.M. n. 241/2016, dell'art. 8, co. VI, VII, VIII e dell'allegato 1 CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18, del decreto prot. n. aooufgab 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni, di provvedere al trasferimento della ricorrente, sig.ra Normanno Angelina, presso un ambito afferente alla Provincia di Catania o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018, l'a.s. 2018/2019 e l'a.s. 2019/2020.



Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
2. Domanda di assegnazione ambito nazionale 2016/2017
3. Lettera notifica assegnazione ambito nazionale 2016/2017
4. Lettera notifica trasferimento a.s. 2017/2018
5. CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1
6. O.M. 207 del 9.03.2018
7. Lettera notifica trasferimento a.s. 2018/2019
8. Pec con documentazione L.104 sig.ra Dotto Francesca
9. Lettera notifica trasferimento a.s. 2019/2020
10. Bollettino primaria 2019
11. O.M. 203 dell'8.03.2019
12. Istanza accesso atti Usp Catania
13. Pec Usp Catania del 15.11.2019
14. Nota n. 0019494.20-11-2018 Usp Catania
15. Attestato servizio I.C. "Narbone" di Caltagirone
16. Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa Resta, 6.06.2018
17. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la Provincia di Catania a.s. 2016/2017
18. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase B
19. Elaborazione FLC CGIL
20. USP Catania note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, USP Agrigento nota prot. n. 11055 del 7.09.2016, USP di Trapani nota prot. n. 10939 del 18.08.2016



21. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase C
22. Elenco posti disponibili al 17.05.2016
23. Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017
24. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723 del 5.10.2017
25. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase D
26. Trib. Messina, ord. n. cronol. 62/2017 del 31.08.2017,
27. Trib. Cagliari, ord. n. cronol. N. 12060/2017 del 7.09.2017
28. Trib. Vercelli, ord. 12.01.2017
29. Trib. Catania, ord. n. cronol. 25516/2018 del 27/06/2018
30. Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017
31. TAR Lazio, ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019
32. CdS, ordinanza del 22.07.2019
33. Assegnazione Incarichi triennali docenti scuola primaria immessi in ruolo a.s. 2017/2018
34. Primaria Disponibilità per GAE a.s. 2018/2019
35. Posti primaria per concorso convocazioni 9 agosto a.s. 2018/2019
36. EEEE Disponibilità dopo i movimenti 24.06.2019 a.s. 2019/2020
37. 20-8-2019 Posti per conferimento ruolo primaria GAE

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il procedimento ne è esente perché il reddito della ricorrente, unitamente a quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 115/2002, è inferiore a € 34.585,23.

Caltagirone, li 21.11.2019

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti

(ex art. 151 c.p.c.)

I sottoscritti Avv. Vincenzo Prestianni ed Eleonora Di Nora, in qualità di procuratori della  
ricorrente Normanno Angelina,

#### PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della sig.ra Normanno Angelina al trasferimento della medesima, presso un ambito afferente alla Provincia di Catania o, in via gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018, l'a.s. 2018/2019 e l'a.s. 2019/2020;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, classe di concorso EEEE, per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente potrebbe determinare una modifica della situazione giuridica soggettiva di coloro che sono collocati attualmente in posizione utile in relazione ai posti e agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lei sopravanzati;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti docenti potenzialmente controinteressati;

#### RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è altresì inidonea a svolgere quella



funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;

- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

#### RIVOLGONO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante sul sito web dell'Amministrazione di competenza (nella specie, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nonché sul sito web dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania.

Con osservanza.

Caltagirone, 21.11.2019

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora

